

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COVI, FERRARA SALUTE, TOSSI BRUTTI,
AGNELLI Arduino, MACCANICO, RUFFINO, COMPAGNA e
GRANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 SETTEMBRE 1992

Ampliamento dei termini di durata della protezione delle
opere musicali e drammatico-musicali e dei prodotti
fonografici

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha finalità specificamente culturali, in quanto tende ad un adeguamento della nostra legislazione alle normative vigenti negli altri Paesi.

Esso, più specificamente, si pone in relazione alla proposta di direttiva del Consiglio delle Comunità europee presentata dalla Commissione il 23 marzo 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 92 dell'11 aprile 1992), concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

In detta proposta si prevede l'estensione della durata di protezione delle opere letterarie ed artistiche dall'attuale termine

cinquantennale sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

Atteso che la proposta di direttiva si riferisce alle opere che saranno ancora protette alla data del 31 dicembre 1994, si pone la necessità di impedire, con una legge nazionale dello Stato, la caduta in pubblico dominio di particolari categorie di opere prossime a scadenza e che, in caso contrario, non potrebbero godere della maggiore estensione di durata prevista dalla citata proposta di direttiva.

È il caso, in particolare, delle opere e delle composizioni musicali.

La proroga di tali opere vede un autorevole precedente nella legge francese n. 85-660 del 3 luglio 1985, con cui è stata

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

appunto prolungata da cinquanta a settanta anni *post mortem auctoris* la durata di protezione delle composizioni musicali con o senza parole.

Tale provvedimento costituisce un atto di giustizia nei confronti della editoria musicale italiana. Essa, infatti, a differenza di quella che opera nel campo letterario, si vede più immediatamente e direttamente esposta alla concorrenza della editoria musicale di altri Paesi, nei quali una più ampia protezione del diritto di autore consente di rafforzare la potenzialità concorrenziale, favorendo gli autori che pubblicano per la prima volta le opere in detti Paesi a danno sia degli editori italiani, sia degli autori che scelgono l'Italia come Paese di prima pubblicazione delle loro opere. È evidente il rischio insito in questa situazione di vedere pubblicate direttamente all'estero le opere degli stessi nuovi autori italiani.

Si aggiunga, sempre sotto il profilo economico, che lo sfruttamento di opere musicali cadute in pubblico dominio, lungi dal comportare una diminuzione dei prezzi per il pubblico, incrementa solo gli utili di coloro che sfruttano commercialmente l'opera, con conseguente pregiudizio per la diffusione delle opere anche degli autori viventi.

La maggiore durata di protezione adottata in altri Paesi ha dimostrato, peraltro, di costituire un elemento che favorisce investimenti anche nel nuovo repertorio ed evita il rischio di un progressivo disinteresse della editoria musicale ad investire in una attività creativa, la cui redditività si manifesta, il più delle volte, soltanto a lungo termine.

La proposta di direttiva prevede inoltre l'estensione della durata dei diritti dei produttori di fonogrammi dall'attuale termine trentennale sino alla scadenza del cinquantesimo anno dopo la prima pubblicazione del fonogramma.

Considerazioni analoghe a quelle precedentemente fatte in merito alla opportunità di una proroga dei diritti di autore sino al 31 dicembre 1994 possono essere svolte con riferimento ai diritti dei produttori fonografici ed ai correlativi diritti degli artisti interpreti ed esecutori.

I diritti in questione, come è noto, sono attribuiti alle citate categorie di produttori ed artisti dagli articoli 72 e seguenti della legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Si tratta di un giustificato riconoscimento degli interessi di queste categorie di operatori culturali di fronte alle utilizzazioni economiche che i terzi possono fare dei prodotti fonografici, che sono il risultato della loro attività imprenditoriale e delle loro prestazioni artistiche.

Un prolungamento della durata di questi diritti si rende necessario anche in presenza dei noti fenomeni di pirateria, che va indirizzandosi anche verso incisioni fonografiche di successo del passato; fenomeni questi che incidono negativamente sulle attività dell'industria fonografica. Un provvedimento di estensione della durata della tutela consentirebbe quindi di rafforzare la protezione anche di questi diritti, contribuendo ad una più ordinata disciplina della materia in un settore nel quale confluiscono interessi al tempo stesso economici e culturali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1994 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere e delle composizioni musicali, con o senza parole, delle opere drammatico-musicali e delle variazioni musicali costituenti di per sé opera originale, di cui all'articolo 2, numero 2), della legge 22 aprile 1941, n. 633, che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine anzidetto.

2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, senza applicazione del termine indicato al primo comma dell'articolo 5 precitato e salvo quanto qui di seguito stabilito.

3. Nel caso di cessioni contro compenso a percentuale, i cessionari di diritti di autore, che intendono avvalersi della maggiore estensione della durata di cui alla presente legge, saranno tenuti a corrispondere la medesima percentuale già in atto.

4. Ove tuttavia, nella stessa ipotesi, gli eredi e i legatari degli autori ritenessero inadeguato l'ammontare della percentuale di cui al comma 3, essi avranno facoltà di chiederne la revisione e dovranno darne comunicazione al cessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Sulla richiesta di revisione di cui al comma 4, in difetto di accordo tra le parti, si pronuncerà il collegio arbitrale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 2.

1. È prorogata fino al 31 dicembre 1994 la durata di protezione dei diritti dei

produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi di cui al titolo II, capo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine anzidetto.

2. La proroga della durata dei diritti di cui al comma 1 andrà a favore esclusivo dei titolari originali dei diritti o dei loro successori per atto tra vivi o a causa di morte.

3. La conseguente proroga della durata del diritto a compenso previsto a favore dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi dall'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, va anche a beneficio degli artisti interpreti ed esecutori.

Art. 3.

1. È prorogata al 31 dicembre 1994 la durata del diritto al compenso di cui agli articoli 80 e seguenti della legge 2 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, quale prevista all'articolo 85 della citata legge, per le riproduzioni della recitazione, rappresentazione ed esecuzione, a favore degli artisti interpreti ed esecutori, relativamente alle registrazioni che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il termine anzidetto.

2. Gli artisti interpreti ed esecutori hanno diritto, a fronte della proroga di cui al comma 1, ad un compenso integrativo e, in caso di avvenuta pattuizione di un compenso a percentuale prima della data di entrata in vigore della presente legge, essi hanno diritto a percepire la medesima percentuale per il periodo della proroga anzidetta.

Art. 4.

1. L'applicazione della presente legge è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.